



## Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

presso il Ministero della Giustizia

COMUNICATO STAMPA

### **SOCIETA' FRA PROFESSIONISTI: DETERMINATE LE QUOTE DI ISCRIZIONE PER L'ALBO DEGLI AGROTECNICI**

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha determinato le quote di iscrizione alla "Sezione speciale" dell'Albo professionale ai sensi del DM 8 febbraio 2013 n. 34.

Al riguardo si ricorda che l'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è ora diviso in due parti, e precisamente:

- **Albo ordinario**, dove sono iscritti i soggetti professionisti persone fisiche;
- **Sezione società**, dove sono iscritte le società professionali, sia di persone che di capitale;

le Società professionali possono essere "**mono-disciplinari**", cioè costituite per l'esercizio di un'unica attività professionale, ed in questo caso devono richiedere l'iscrizione presso il Collegio provinciale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società.

Possono essere altresì "**multidisciplinari**", vale a dire costituite per l'esercizio di più attività professionali, ed in questo caso l'iscrizione deve avvenire presso l'Albo della categoria professionale indicata come "**prevalente**" nello statuto o nell'atto costitutivo, precisando che ai fini dell'iscrizione, è sufficiente l'indicazione contenuta nell'atto costitutivo o nello statuto.

Al momento dell'iscrizione, che si deve concludere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta della Società, se completa, i competenti Collegi territoriali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati verificheranno, in particolare, la sussistenza in capo ai soci iscritti all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati dei requisiti di iscrizione previsti dalla legge professionale 6 giugno 1986 n. 251 e successive modificazioni e l'inesistenza di condizioni di incompatibilità (*ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DM n. 34/2013*) in capo ai soci.

Si ricorda che il DM n. 34/2013 (*art. 10*) consente che possano comporre la società professionale anche persone non iscritte in Albi, fino alla misura di 1/3 dei componenti e fino ad 1/3 del capitale sociale.



## Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

presso il Ministero della Giustizia

COMUNICATO STAMPA

Le Società professionali così iscritte sono soggette agli stessi obblighi degli iscritti persone fisiche, e pertanto devono essere in possesso di una polizza RC professionale e rispettare il Codice deontologico della professione.

In via provvisoria il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha determinato come segue la quota massima di iscrizione nell'Albo (l'importo indicato è quello "massimo" possibile perchè i Collegi locali degli Agrotecnici possono decidere quote anche inferiori):

TIPOLOGIA	IMPORTO MASSIMO
<b>Società di persone</b>	<b>220 €</b>
<b>Società di capitali</b>	<b>300 €</b>

Ai fini previdenziali, pur esistendo tuttora numerose incertezze sulla qualificazione del reddito, le Società professionali iscritte all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati sono comunque tenute all'applicazione del contributo integrativo (nella misura prevista dalla Cassa previdenziale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, cioè il 2%) sul proprio volume di affari ed al versamento all'indicata Gestione previdenziale.

Roma, 9 settembre 2016